

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 2/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/452 nei confronti di

Geraci Sergio - id FSI 197595

e della

A.S.D. Palermo Scacchi - id FSI 15081

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 11.12.2025-ore 15:43 l'Al Sergio Pagano, Arbitro principale del torneo "VI International Chess Festival Roma Città Aperta - Master", disputato a Roma con inizio l'1.12.2025 e fine l'8.12.2025, segnalò che *"Nel corso del turno 8 di gioco il segnalato richiedeva al tavolo arbitrale la preparazione del certificato di partecipazione al torneo, lasciando presumere che avrebbe partecipato al turno 9 e finale del torneo, previsto per la mattina dell'8/12/2025. Tuttavia al turno 9 il giocatore non si è presentato, né ha inviato alcuna comunicazione di assenza. Ho pertanto chiesto all'organizzatore di contattarlo per cercare di avere una qualsivoglia giustificazione dell'assenza. L'organizzatore mi ha assicurato di aver immediatamente inviato una mail, chiedendo al giocatore di mettersi in contatto. Non è stato possibile altro tipo di verifica in quanto il giocatore all'atto dell'iscrizione non aveva fornito recapiti telefonici. Trascorsi inutilmente oltre 3 giorni senza alcuna risposta, segnalo l'assenza ingiustificata del giocatore all'ultimo turno di gioco."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 15.12.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/452, con decreto 21.12.2025 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 12.1.2026 e che nel termine perentorio del 9.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 22.12.2025, da parte dei segnalati non v'è stata alcuna produzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Sergio Geraci

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfeit ingiustificato.

Tale forfeit ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la volontà e la piena consapevolezza del giocatore segnalato di aver alterato lo svolgimento e, quindi, il risultato della gara.

Infatti, al riguardo, pur a tacere della circostanza che è in re ipsa l'intento doloso dell'autore dell'illecito, di tanto sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria, sia perché a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfeit ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, sia e soprattutto perché il medesimo giocatore non ha inteso fornire per tale forfeit alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né tantomeno nell'ambito del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del giocatore a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., che commina la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo edittale.

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Palermo Scacchi

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è sicuramente incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

Al proposito, sarà appena il caso di rilevare che trattasi di responsabilità che si fonda sul “principio di precauzione”, muovendo l’ordinamento sportivo dall’intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti utili ed idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell’attività sportiva, al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Vale così a dire che l’esigenza e l’interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti è tanto preminente che *“il criterio di imputazione della responsabilità”* di una società sportiva *“è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”* (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42).

Di qui la sostanziale inoperatività delle prescrizioni di cui all’art. 5, co. 2 R.G.D..

Del resto, posto che la società interessata non ha addotto alcuna propria argomentazione difensiva, nel caso che ci occupa non sussistono sufficienti elementi di prova che, al fine di scongiurare l’illecito commesso dal suo tesserato, il sodalizio abbia assolto ai doveri e agli oneri imposti dalle Linee Guida F.S.I., giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025.

Pertanto, in applicazione del combinato disposto dell’art. 11, co. 1, lett. a) e dell’art. 12 R.G.D. si appalesa congrua la sanzione minima dell’ammonizione, non risultando precedenti disciplinari a carico della stessa società.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Geraci Sergio - id FSI 197595 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di tre mesi con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la società A.S.D. Palermo Scacchi - id FSI 15081, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Sergio Geraci;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 12 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente